

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5076 del 05/11/2019
Oggetto	Sansavini Enrico Azienda Agricola con sede legale ed allevamento in Via Petrosa n. 3 del Comune di Forlì - Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e del digestato ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 06.03.2007.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5237 del 05/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Sansavini Enrico Azienda Agricola con sede legale ed allevamento in Via Petrosa n. 3 del Comune di Forlì - Utilizzo agronomico di effluenti di allevamento e del digestato ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 06.03.2007.

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile di Procedimento:

“Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 04 del 06.03.2007 recante “*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*” che attribuisce alle Province delle funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto il Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n.3 recante “*Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;

Richiamato l'articolo 2 comma 1 lettera II) del Reg. Reg. 3/2017 che definisce quale autorità competente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13;

Rilevato che, come previsto dalle “Linee Guida alla Comunicazione per l'Utilizzazione Agronomica” contenute nell'Allegato I del Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n.3, le imprese che producono o utilizzano effluenti di allevamento sono obbligate a fornire Comunicazione all'Autorità competente per l'ubicazione degli impianti e dei terreni;

Dato atto inoltre che, qualora la Comunicazione agronomica caricata sul portale “Gestione Effluenti” rappresenti una situazione iniziale per l'attività di cessione o di spandimento agronomico, la Ditta deve attendere “almeno trenta giorni prima dell'avvio di dette attività di cessione o di utilizzazione agronomica”;

Vista la Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento n. 17797 iniziale presentata dalla **Ditta Sansavini Enrico Azienda Agricola** in qualità di PRODUTTORE, ai sensi della L. R. 4/2007, mediante il caricamento sul portale regionale “Gestione Effluenti” e trasmessa a questo SAC in data 16/10/2019 (PG/2019/159539);

Dato atto che in data 23/10/2019 la Ditta Sansavini Enrico Azienda Agricola con comunicazione PG/2019/163385 ha trasmesso una richiesta di rilascio di nulla-osta anticipato da parte di questo SAC rispetto ai trenta giorni previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017 per poter effettuare l'utilizzazione agronomica sui terreni disponibili e indicati al Quadro 10 della suddetta Comunicazione agronomica, con particolare riferimento ai seguenti appezzamenti siti in Comune di Forlì: Foglio 80, mappali nn. 14, 106 e 107, Foglio 103, mappali nn. 210 e 525;

Vista la verifica documentale condotta da questo SAC sulla Comunicazione agronomica n. 17797 e quindi anche sui terreni in essa indicati al Quadro 10 al fine di verificare la sussistenza di condizioni di divieto allo spandimento;

Precisato che tale verifica non ha evidenziato condizioni di divieto allo spandimento sui terreni indicati al Quadro 10 della Comunicazione agronomica n. 17797;

Dato atto che l'attività di allevamento condotta dalla ditta Sansavini Enrico Azienda Agricola in Via Petrosa n. 3 del Comune di Forlì produce sia letame bovino che liquame, come evidenziato dal quadro 5 della Comunicazione Agronomica n. 17797/2019;

Richiamati i contenuti dell'art. 38 del Reg. Reg. 3/2017 *"Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati"* che definisce i periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di allevamento (letame bovino, equino ed ovicaprino, del digestato palabile, dei liquami e del digestato non palabile, delle deiezioni avicunicole con processo di essiccazione superiore al 65% e di tutti i letami diversi da quelli poc'anzi descritti);

Viste altresì le ulteriori precisazioni e norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue di cui al Regolamento Regionale n.3/2017 fornite dalla Regione Emilia Romagna con la Determina Dirigenziale n. 19993 del 30/11/2018 del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, con particolare riferimento alle precisazioni sull'applicazione del suddetto art. 38;

Rilevato che:

- sulla base del comma 3 dell'art. 38 suddetto l'utilizzazione agronomica del letame bovino (per le colture ivi specificate), è sempre ammessa;
- sulla base del comma 4 dell'art. 38 suddetto l'utilizzazione agronomica dei letami diversi da quelli specificati al comma 3 sui terreni privi di colture è vietata dal 1° Dicembre fino al 31 Gennaio;
- sulla base del comma 5 dell'art. 38 suddetto l'utilizzazione agronomica dei liquami e del digestato non palabile su prati, medicaia dal terzo anno d'impianto, cereali autunno - vernini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata, è vietata dal 1° Dicembre al 31 Gennaio;
- sulla base del comma 6 del predetto art. 38 l'utilizzazione agronomica dei liquami e del digestato non palabile sui terreni privi di colture o con residui colturali è vietata per 92 giorni dal 1 Novembre al 31 Gennaio, fatta salva la possibilità di sospensione settimanale di detto divieto nel mese di novembre sulla base dei bollettini agrometeorologici predisposti dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Agenzia Arpa;

Visto il Bollettino Nitrati n. 2 del 4/11/2019 valevole per il periodo dal 5/11/2019 al 11/11/2019 che prevede, per le zone definite Ordinarie della Pianura della Romagna, unicamente il divieto allo spandimento dei liquami e digestato non palabile su terreni privi di colture o con residui colturali;

Per quanto sopra evidenziato, in relazione alla richiesta presentata dalla Ditta Sansavini Enrico Azienda Agricola in data 23/10/2019, non si rilevano motivi ostativi al rilascio di nulla osta anticipato rispetto ai trenta giorni previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017 per lo svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti dall'attività di allevamento sita in Via Petrosa n. 3 del Comune di Forlì (letame e liquame) sui terreni indicati al Quadro 10 della comunicazione n. 17797, alle condizioni stabilite dal Regolamento Regionale n. 3/2017 e dal Bollettino Nitrati fornito da questa Agenzia relativamente al mese di Novembre;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpa), ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018 è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Dott. Luca Balestri ove si attesta l'insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90"";

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **stabilire** che la Ditta **Sansavini Enrico Azienda Agricola**, avente sede legale ed attività di allevamento bovino in Via Petrosa n. 3 del Comune di Forlì, in riferimento alla richiesta di autorizzazione allo spandimento anticipato nei terreni identificati ai Foglio n.80 (mappali 14,106 e 107) e al foglio n.103 (mappali 210 e 525) del Comune di Forlì, è autorizzata ad effettuare sugli stessi l'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti (letami e liquami) anteriormente alla scadenza dei trenta giorni previsti dal Regolamento Regionale n.3/2017 e quindi dalla data del presente atto, alle seguenti condizioni:
 - a) per l'utilizzazione agronomica del letame bovino secondo le modalità definite dai commi nn. 3 e 4 dell'art. 38 del Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3;
 - b) per l'utilizzazione agronomica dei liquami secondo le modalità definite dai commi nn. 5 e 6 dell'art. 38 del Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 e, per il corrente mese di Novembre, secondo quanto previsto dal Bollettino Nitrati per le zone definite Ordinarie della Pianura della Romagna, reperibile ogni lunedì sul sito https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2807&idlivello=1590;
2. di **precisare** che, per l'imminente periodo che va dal 5/11/2019 all'11/11/2019, il Bollettino Nitrati n. 2 del 4/11/2019 prevede per le zone definite Ordinarie della Pianura della Romagna unicamente il divieto allo spandimento dei liquami e digestato non palabile su terreni privi di colture o con residui colturali;
3. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
4. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga inviata alla ditta Sansavini Enrico Azienda Agricola nonché trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì e all'Azienda USL della Romagna, sede di Forlì;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Carla Nizzoli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.